CAMERA DEI DEPUTATI N. 571-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **PERLINGIERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

nella seduta del 19 maggio 1949

Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di op pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione

Presentata alla Presidenza il 27 settembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene al vostro esame ha manifesto carattere di urgenza e di necessità.

Trattasi di un provvedimento destinato a fronteggiare punte di disoccupazione, particolarmente aggravate in talune zone del Paese, operando nella situazione provvisoria determinatasi per effetto, ed all'atto, del passaggio dal sistema dei finanziamenti diretti, sin'oggi seguito con le leggi contro la disoccupazione, a quello dei contributi in annualità, posto in essere con le leggi recentemente approvate dal Parlamento.

La urgenza del provvedimento è, quindi, evidente sia per la finalità che lo determina, sia per la transitorietà della situazione a cui esso si riferisce e nella quale è chiamato ad operare.

Si tratta di portare a termine talune opere pubbliche finanziate con lo scopo di combattere la disoccupazione e rimaste incomplete per insufficienza dei fondi. E non può

discutersi, anche da un punto di vista meramente economico — a parte quello sociale — la necessità di completare le dette opere: il mancato completamento di esse si risolverebbe, infatti, non soltanto nella perdita delle somme sin qui impiegate, per effetto del deterioramento in cui cadrebbero in difetto di funzionalità, ma anche nel mancato vantaggio dalle stesse sperato.

Un criterio evidente di opportunità consiglia di attingere il finanziamento necessario alla ultimazione dei lavori facendo ricorso, in via eccezionale, al medesimo sistema che loro dette inizio, e di utilizzare, a questo fine, somme tuttora disponibili al capitolo 10 dello stato di previsione 1948-49, dal quale venne prelevata, anche, parte della somma disposta con la legge 29 dicembre 1948, n. 1521.

Potrebbe, forse, apparire discutibile la pratica efficacia del disegno di legge rispetto alla residua mole delle opere finanziate con le leggi contro la disoccupazione e tuttora incomplete. La questione non è nuova: essa venne già sollevata alla Camera in occasione della discussione del bilancio preventivo del decorso esercizio; e dette vita, appunto, alla legge 29 dicembre 1948, n. 1521, di cui l'attuale disegno vuol costituire, soltanto, una semplice integrazione.

D'altronde la soluzione non può essere trovata fuori dei limiti delle possibilità del bilancio, segnati dai cancelli ferrei della norma costituzionale (articolo 81). Ed in tali limiti, correttamente, si è proceduto a fronteggiare gli oneri derivanti dal presente disegno di legge utilizzando, come si è visto, il residuo della spesa prevista all'articolo 10, lettera *b*), del bilancio preventivo dei lavori pubblici, approvato con la legge 30 ottobre 1948, n. 1265.

Per queste ragioni riteniamo che la Camera vorrà concedere al disegno di legge la sua approvazione.

PERLINGIERI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

In aggiunta alla spesa di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 1522, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza.

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni prevista nel precedente articolo si farà fronte con uguale riduzione della spesa di cui all'articolo 10, lettera *b*) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

ART. 3.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.